

Città di Modica

Polizia Locale

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

Ordinanza n. 53 5 /P.L. del @5/11/2025

prot. n. 244/Pedel 04/m/2075

OGGETTO: Istituzione divieto di sosta per giorno 06/11/2025, in Via Lavinaro San Paolo. Stazionamento temporaneo mezzo per carico e scarico.

IL COMANDANTE

VISTA la nota presentata al Comando di Polizia Locale ed acquisita al prot. n. 2431/p.l. del 03/11/2025, della sig.ra Ilenia Vernuccio, nata a Radevormwald (EE), il 17/03/1971 e residente a Modica (RG), in Via San Girolamo, n. 16, con la quale manifesta l'intendo la necessità di dover svolgere le operazioni di carico e scarico e pertanto chiede l'emissione di apposita ordinanza di viabilità finalizzata all'istituzione di opportuna segnaletica per una modifica temporanea dell'attuale circolazione veicolare in Via Lavinaro San Paolo;

CONSIDERATO che l'interesse legittimo dei richiedenti non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi:

VERIFICATO di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della presenza di numerose persone;

DATO ATTO che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

PRESO ATTO che trattasi di occupazione determinata dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico allo scarico delle merci annoverata fra quelle esenti dal canone ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. d);

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada";

VISTO il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 – "Approvazione del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo";

VISTO l'art. 107 dell'O.RE.L. (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali");

VISTA la Determinazione del Sindaco del Comune di Modica n. 1430 del 16/07/2025, quale nomina di Comandante della Polizia Locale:

Per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), e fatto salvo l'acquisizione di tutti gli altri atti di assenso necessari di competenza di altre istituzioni, questo Comando, per i motivi indicati in premessa,

ORDINA

Per il giorno 06 novembre 2025

- a. È ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, AMBO LATI, COME DA APPOSITA SEGNALETICA:
 - 1. dalle ore 12:30 alle ore 13:30, in Via Lavinaro San Paolo, nell' area adiacente il civico 8.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1. Apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., a cura del richiedente. La segnaletica relativa all'istituzione di divieti di sosta sia posizionata almeno 48 ore prima con indicato chiaramente il periodo di validità:
- 2. La ditta responsabile dei lavori ha l'obbligo di ripristinare la segnaletica verticale, orizzontale e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere e rimane responsabile civilmente e penalmente per danni o incidenti verificatisi a causa del mancato intervento di ripristino al termine;
- 3. Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Sarà cura del Comando di Polizia Locale, controllare l'esatto collocamento della segnaletica stradale provvisoria. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 giorni. ed entro 120 giorni. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, al Commissariato P.S. di Modica dipps170.5200@pecps.poliziadistato.it, alla Compagnia Carabinieri di Modica, trg27981@pec.carabinieri.it, alla Compagnia Guardia di Finanza di Modica rg1210000p@pec.gdf.it, alla Tramite SUES col18ctsrrg@pec.aoec.it, ai Vigili del Fuoco di Modica dist.rg01.modica@vigilfuoco.it, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L. ed al richiedente ileniavernuccio71@gmail.com.

Resta inteso che il Comune ed i suoi funzionari restano sollevati da qualsiasi responsabilità qualora si verificassero infortuni a persone e/o cose imputabili alla negligenza o ad inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, durante l'esecutività del presente atto.

Dalla residenza municipale

Modica, lì

IL COMANDANTE/ Dott. Pierluigi Cannizzaro